



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 ^(*)

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di disciplinadelle
professioni intellettuali

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende proporre la riforma delle professioni intellettuali con il chiaro obiettivo di conseguire maggiore competitività ed un complessivo ammodernamento del settore professionale.

L'intervento riformatore, oltre a rispondere ad un'esigenza sempre più avvertita all'interno del nostro Paese, si inserisce nella più ampia strategia sovranazionale delineata con il Patto di Lisbona, sottoscritto dai Paesi europei per realizzare entro il 2010 il massimo potenziamento del terzo polo, aggiuntivo a quello dell'impresa e del lavoro, e cioè proprio il polo delle libere professioni.

In via preliminare, va precisato che il professionista intellettuale è soggetto che svolge un'attività di rilevante importanza sociale ed economica, per il cui esercizio viene richiesto un livello di conoscenza particolarmente elevato e prevalente, rispetto alla corrispondente organizzazione di mezzi. Più esattamente il professionista intellettuale è chiamato generalmente a svolgere funzioni e compiti specifici di interesse generale, nell'interesse della collettività dei cittadini-utenti. L'attività che svolge il professionista intellettuale, indipendentemente dal settore in cui opera, riguarda infatti aspetti essenziali della convivenza sociale, diritti fondamentali del cittadino come la salute o la difesa in giudizio, il rapporto tributario con lo Stato e gli enti pubblici, la sicurezza e l'igiene pubblica, la salvaguardia del territorio e del patrimonio culturale.

Riteniamo necessario che la riforma del sistema delle qualifiche professionali, da tempo auspicata nel nostro Paese, avvenga nel contesto di una visione del sistema professionale in grado di valorizzare le peculiari-

rità delle professioni intellettuali senza determinare al contempo un abbassamento dei livelli e dei requisiti formativi che possa mettere in pericolo l'alto livello di qualificazione e la titolarità personale della prestazione che contraddistingue le libere professioni italiane. Anzi, tali requisiti devono essere mantenuti e migliorati in quanto l'alto livello di qualificazione, il rigore deontologico e l'attenzione alla formazione riconosciuti ai professionisti italiani rappresentano un patrimonio da non disperdere. In ragione di quanto premesso, il presente intervento normativo si pone l'obiettivo di ammodernare il settore delle professioni intellettuali, in ragione della costante evoluzione della società e del mercato, per valorizzare le potenzialità del settore e garantire la libertà e l'autonomia dei liberi professionisti, così come la personalità della prestazione, la preparazione, senza dimenticare la qualità ed il rigoroso rispetto di norme etiche di condotta che salvaguardi il rapporto fiduciario tra professionista e cliente.

Il presente disegno di legge di riforma delle professioni intellettuali è suddiviso in cinque capi, riguardanti rispettivamente i principi generali della materia (capo I), le attività professionali, gli ordini e le associazioni (capo II), l'esercizio delle professioni regolamentate in forma collettiva (capo III), le norme comuni (capo IV), le norme transitorie e di attuazione (capo V).

Nell'ambito dei principi generali, l'articolo 1 del presente disegno di legge si propone di disciplinare i principi fondamentali della materia in attuazione dei principi costituzionali e nel rispetto della normativa comunitaria. L'articolo 2 individua le professioni intellettuali con riferimento all'attività esercitata da coloro che effettuano, in modo abi-

tuale e prevalente, una prestazione professionale autonomamente, nell'interesse del mandante e della collettività; prestazione che viene esercitata, sulla base di specifiche qualifiche professionali, a titolo personale e con responsabilità individuale dopo aver conseguito un titolo di studi universitario (o equipollente), avente valore legale.

La professione intellettuale - diretta alla prestazione di servizi od opere ed esercitata con lavoro intellettuale - si distingue a sua volta in professione di interesse generale (articolo 4) e in professione riconosciuta (articolo 9).

L'intervento legislativo avviene alla luce di quanto indicato nell'articolo 3: libero esercizio delle professioni; svolgimento nel rispetto dei principi di personalità della prestazione, di pluralismo e indipendenza, di responsabilità diretta ed individuale alla luce di regole di deontologia legittimamente stabilite; individuazione di criteri per garantire la libera competizione professionale nel rispetto della Costituzione; tutela di interessi generali, nel rispetto della indipendenza ed autonomia del professionista, del pieno sviluppo della persona umana, nonché della sua libertà e dignità.

L'articolo 4, premesso che l'esercizio della professione è libero, prevede che sia compito della legge stabilire per quali professioni è richiesta l'iscrizione in appositi albi, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e la relativa regolamentazione attraverso gli ordini, articolati e strutturati su base territoriale. Trattasi appunto di professioni di interesse generale, o regolamentate, per cui è necessaria l'iscrizione in albi dopo il superamento dell'esame di Stato, dal momento che incidono su interessi generali meritevoli di specifica tutela.

Tali professioni possono essere esercitate sia nella forma individuale sia nella forma societaria, anche contemporaneamente. Inoltre, il professionista potrà esercitare più professioni, qualora sia in possesso dei titoli necessari e non esistano incompatibilità legali.

L'articolo 6 del disegno di legge stabilisce che il professionista dipendente possa esercitare la professione, ferme restando le incompatibilità stabilite da ciascun ordinamento di categoria e dopo l'obbligatoria iscrizione all'albo, secondo quanto previsto dall'ordinamento di categoria. L'iscrizione agli albi professionali avviene in base al luogo dove il professionista ha il proprio domicilio o la residenza. L'istituzione di nuovi ordini professionali è subordinata dall'articolo 8 alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, escludendola tuttavia laddove possa interferire con ordini professionali già esistenti, salvo il caso in cui sia possibile l'adeguamento dell'ordinamento di categoria. L'articolo 9 riguarda le professioni riconosciute che, come anticipato, occupano ambiti professionali non coperti da riserve e non esercitano prestazioni tipiche degli iscritti agli albi. Nel dettaglio, l'articolo dispone che il riconoscimento delle associazioni professionali, per le quali non è richiesta l'iscrizione all'albo, venga disposto in via esclusiva dal Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Tali associazioni professionali sono di natura privata.

L'articolo 11 delega il Governo a disciplinare in generale il riconoscimento e l'organizzazione delle associazioni e degli ordini, in base ai seguenti principi direttivi: riconoscere le professioni che non sono disciplinate da disposizioni ed ordinamenti di categoria; disciplinare condizioni e limiti del riconoscimento, avendo cura di escludere in via generale che possa essere considerata professione un'attività che ricade nell'ambito delle attività tipiche delle professioni organizzate in ordini; prevedere l'istituzione di ordini per le professioni che incidono su interessi generali meritevoli di specifica tutela e l'organizzazione in associazioni per le professioni che non incidono su tali interessi, con la vigilanza attribuita al Ministero della giustizia. L'articolo 12 delega il Governo a determinare, in riferimento all'articolo 9, i requisiti

cui devono uniformarsi le associazioni per l'iscrizione nel registro ed i professionisti per l'iscrizione negli elenchi tenuti dalle associazioni. Tra i criteri direttivi, valutati periodicamente dal Ministero della giustizia, si segnala la necessità di uno statuto dell'associazione che preveda espressamente, come scopo, di dare evidenza ai requisiti professionali degli associati verso la collettività e la disponibilità di adeguate strutture organizzative per l'espletamento dei compiti propri dell'associazione.

Le unioni ordinistiche, previste dall'articolo 13 per favorire l'identificazione di specifici profili professionali, devono essere costituite solo tra coloro che esercitano la medesima professione ed hanno una adeguata diffusione e rappresentanza territoriale.

L'articolo 14 chiarisce la natura giuridica degli ordini in cui sono organizzati i professionisti che esercitano una professione di interesse generale: trattasi di enti pubblici non economici, articolati a livello locale, regionale e nazionale. Le competenze specifiche attengono, tra l'altro, alla tenuta e aggiornamento degli albi, alla verifica e vigilanza dei requisiti necessari per l'iscrizione, alla deontologia e pubblicità professionale, al monitoraggio del mercato delle prestazioni professionali. La vigilanza sull'attività e sulla gestione degli ordini è affidata al Ministero della giustizia.

Per quanto concerne l'accesso alla professione, l'articolo 17 ha cura di specificare che esso è libero ed avviene senza vincoli di predeterminazione numerica, salvo per l'esercizio di attività professionali comportanti lo svolgimento di pubbliche funzioni.

L'articolo 18 riguarda l'esame di Stato, mentre l'articolo 19 stabilisce che lo svolgimento dell'attività professionale deve essere preceduto da un adeguato tirocinio professionale, i cui requisiti vengono fissati dagli ordinamenti di categoria. L'articolo 20 disciplina l'aggiornamento professionale permanente, mentre l'articolo 21 sancisce l'obbligo per gli ordini di emanare un codice deontolo-

gico valido per tutti gli iscritti. In tema di tariffe, l'articolo 22 stabilisce che il compenso spettante al professionista venga fissato in modo consensuale tra le parti secondo il codice civile. Inoltre, il professionista deve rendere nota la complessità dell'incarico, fornendo le informazioni circa gli oneri ipotizzabili, al momento del conferimento; per le professioni di interesse generale si applicano le tariffe approvate con decreto del Ministro della giustizia; le tariffe sono inderogabili e prevedono livelli massimi e minimi. Secondo l'articolo 23, la pubblicità può avere esclusivamente carattere informativo e non comparativo e devono essere rispettati gli ordinamenti di categoria e il codice deontologico. In tema di assicurazione obbligatoria, l'articolo 24 sancisce che il professionista debba rendere noti al cliente gli estremi della polizza assicurativa e relativo massimale per coprire la sua eventuale responsabilità professionale. Termini minimi di copertura e caratteristiche delle polizze saranno stabiliti dai vari ordinamenti di categoria. Il Governo è comunque delegato ad adottare in materia assicurativa un decreto legislativo alla luce di alcuni principi esattamente individuati dall'articolo.

Gli articoli da 25 a 30 normano l'organizzazione degli ordini, le funzioni degli organi nazionali, le federazioni regionali, le funzioni degli organi degli ordini locali, i sistemi elettorali, la potestà statutaria e regolamentare. In tema di sanzioni disciplinari e procedimento intervengono gli articoli 31 e 32: la competenza per lo svolgimento dell'azione disciplinare appartiene al consiglio locale dell'ordine nel cui albo è iscritto il professionista o nel cui territorio è commesso il fatto; vengono tipizzate le sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione, radiazione), senza alcuna possibilità di individuarne altre oltre a quelle previste dalla legge. L'articolo 33 prevede che alla responsabilità della società tra professionisti siano applicate le stesse regole valide per la professione esercitata in forma individuale.

Il capo III riguarda l'esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria. L'articolo 35 prevede che la società avente ad oggetto l'esercizio di una professione regolamentata sia costituita secondo il tipo della società tra professionisti, analiticamente regolato dagli articoli successivi del presente disegno di legge. L'articolo 36 precisa che l'incarico professionale conferito alla società possa essere seguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, mentre l'articolo 37 prevede la responsabilità personale ed illimitata del socio incaricato in solido con la società tra professionisti, escludendo quella degli altri soci iscritti. L'articolo 39, in tema di società multiprofessionali, prevede che i soci della società tra professionisti possano essere anche coloro che non esercitano la medesima professione regolamentata. In merito, i singoli ordinamenti di categoria possono porre limiti e divieti. È previsto inoltre che alla suddetta società multiprofessionale, oltre agli associati, possano partecipare anche soggetti non liberi professionisti, purché i soci iscritti rappresentino la maggioranza quanto al numero e al diritto di voto. La forma della società alla quale partecipano soci non liberi professionisti è costituita secondo i tipi societari regolati dal libro V, titolo V, capi IV e seguenti del codice civile.

La regolamentazione analitica della costituzione delle società ed i requisiti per la loro iscrizione nell'albo professionale sono rimandati alla legislazione delegata; tale società ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione e può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura strumentali all'esercizio della professione. L'articolo 43, in tema di modificazioni statutarie, prevede che l'atto costitutivo possa essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, mentre la dichiarazione di nullità della società non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società, secondo quanto sancito nell'articolo 44. Infine dall'articolo 45 all'articolo 51 è prevista una disciplina analitica in tema di utili e perdite societarie, durata della società, amministrazione, scioglimento, responsabilità del professionista e della società, subentro di nuovi soci e così via. In chiusura sono previste norme transitorie e di coordinamento negli articoli 58 e 59, mentre l'articolo 60 delega il Governo ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un testo unico nel quale riunire e coordinare le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti con la legislazione vigente in materia di professioni intellettuali apportando esclusivamente le modifiche necessarie.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e principi generali)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 33, quinto comma, 35, 41 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, stabilisce i principi fondamentali in materia di professioni intellettuali, disciplinandone l'esercizio e le forme organizzative.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Per professione intellettuale si intende l'attività:

a) esercitata da chi effettua, abitualmente e in via prevalente, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività;

b) esercitata sulla base di qualifiche professionali specifiche a titolo personale e sotto la propria responsabilità;

c) per l'esercizio della quale è richiesto un titolo di studi universitario o equipollente avente valore legale.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «persona», qualsiasi soggetto terzo destinatario dell'attività di cui al comma 1;

b) per «professione», la professione intellettuale come definita al comma 1;

c) per «professione di interesse generale» o «professione regolamentata», la professione disciplinata dall'articolo 4, il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l'iscrizione in albi, previo superamento di un esame di Stato, ed il possesso degli altri requisiti stabiliti dall'ordinamento di categoria;

d) per «professione riconosciuta», la professione, diversa da quella di cui alla lettera c), disciplinata dall'articolo 9;

e) per «libero professionista», colui che può esercitare la professione ai sensi del libro V, titolo III, capo II, del codice civile, anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale o dalla presente legge;

f) per «professionista dipendente», il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

g) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;

h) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione di interesse generale con lo stesso titolo professionale;

i) per «gruppo», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione riconosciuta;

l) per «esercizio della professione», l'esercizio della professione intellettuale di cui al comma 1;

m) per «prestazione professionale», l'attività di cui al comma 1 resa dal professionista alla persona in qualunque forma;

n) per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano competenze, attività tipiche, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale;

o) per «ordine», l'ente pubblico non economico, governato dagli organi di categoria ai livelli territoriali, di cui all'articolo 4;

p) per «esame di stato», l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni di interesse generale ai sensi

dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

q) per «associazioni», le associazioni fra professionisti che esercitano la professione di cui alla lettera *d)*;

r) per «federazioni ordinistiche» le associazioni specialistiche organizzate tra professionisti appartenenti ad una medesima categoria;

s) per «sindacati», i sindacati di professionisti;

t) per «albo», l'insieme dei nomi degli iscritti ad un ordine e dei relativi dati professionali;

u) per «elenco», l'insieme dei nomi degli associati ad una associazione riconosciuta e dei relativi dati professionali;

v) per «iscritti», i professionisti iscritti agli albi tenuti dagli ordini;

z) per «associati», i professionisti inclusi negli elenchi tenuti dalle associazioni;

aa) per «componenti», i soci delle associazioni ordinistiche;

bb) per «ordini locali», alternativamente gli ordini provinciali o circoscrizionali di primo livello territoriale;

cc) per «associazioni professionistiche regolamentate», gli studi associati costituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *d)*;

dd) per «titolo di studio universitario», qualsiasi diploma di laurea universitario, di durata almeno triennale, legalmente riconosciuto.

Art. 3.

(Scopi)

1. La presente legge:

a) garantisce il libero esercizio delle professioni esercitate in qualunque modo e forma previsti dalla presente legge, anche in forma subordinata o collettiva, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega ed allo scopo di garantire alla persona la qualità e

la correttezza della prestazione professionale richiesta;

b) provvede affinché le professioni siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi della personalità della prestazione professionale, del pluralismo, dell'indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;

c) individua i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione delle professioni, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione;

d) valorizza la rilevanza economica e sociale della professione;

e) tutela gli interessi generali connessi con il corretto esercizio della professione e quindi l'affidamento della clientela e della collettività;

f) garantisce l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;

g) favorisce il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese.

CAPO II

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, ORDINI E ASSOCIAZIONI

Art. 4.

(Professioni regolamentate ed ordini)

1. L'esercizio della professione è libero.

2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 59 si stabilisce quando l'esercizio della professione, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'i-

scrizione ad appositi albi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

3. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 59 individuano altresì le professioni regolamentate, disponendo la formazione di appositi albi e la costituzione degli ordini di cui fanno parte gli iscritti nei rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli ordini e la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti agli albi.

4. Gli ordini sono strutturati ed articolati su base territoriale tenuto conto delle specifiche necessità delle singole categorie, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge e dai rispettivi ordinamenti di categoria, nonché dello statuto di cui all'articolo 30.

Art. 5.

(Forme giuridiche di esercizio delle professioni intellettuali)

1. Le professioni possono essere esercitate, comunque sotto la responsabilità e direzione personale del professionista:

- a) in forma individuale;
- b) in forma di società semplice, ai sensi del libro V, titolo V, capo II, del codice civile e dell'articolo 53, comma 1, della presente legge;
- c) in forma societaria, ai sensi degli articoli da 35 a 52;
- d) in forma associata ai sensi dell'articolo 53, comma 4.

2. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogata limitatamente alle disposizioni relative all'esercizio della professione.

3. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica:

- a) il libro V, titolo II, capo I, sezione I, del codice civile;
- b) l'articolo 2238, primo comma, del codice civile.

4. Il professionista può esercitare la professione in forma individuale e in forma collettiva contemporaneamente, nonché esercitare, se in possesso dei necessari titoli e in assenza di incompatibilità legali, più professioni.

Art. 6.

(Professionisti dipendenti)

1. I professionisti dipendenti esercitano la professione secondo le disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste da ciascun ordinamento di categoria.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 59 stabiliscono le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica del professionista.

3. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni secondo quanto previsto da ciascun ordinamento di categoria.

4. I professionisti dipendenti del settore pubblico sono soggetti ai codici deontologici, stabiliti ai sensi dell'articolo 21, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

5. Ai professionisti dipendenti del settore pubblico si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7.

(Albo professionale)

1. Il professionista iscritto si iscrive all'albo del luogo ove ha il suo domicilio pro-

fessionale o la sua residenza, secondo quanto stabilito dall'ordinamento di categoria.

2. I professionisti soci di soggetti collettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, possono iscriversi all'albo del luogo ove ha sede il soggetto collettivo.

3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità di formazione e tenuta dell'albo.

4. I singoli ordinamenti di categoria possono prevedere l'iscrizione dei professionisti dipendenti in separata sezione dell'albo.

Art. 8.

(Istituzione di nuovi ordini)

1. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, di cui all'allegato A alla presente legge, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

2. In ogni caso, l'istituzione di nuovi ordini è esclusa laddove venga accertata l'omogeneità tra percorsi formativi di professioni le cui competenze incidono su interessi generali meritevoli di specifica tutela della medesima natura di quelli della professione per la quale è già istituito un ordine. In tal caso, al fine di ricomprendere nell'ordine esistente la professione con percorso formativo omogeneo, si procede all'adeguamento dell'ordinamento di categoria, garantendo l'autonomia delle singole professioni e la loro adeguata rappresentanza negli organi dell'ordine.

Art. 9.

(Riconoscimento delle associazioni professionali)

1. Le associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile e non soggetti all'iscrizione in appositi albi, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, possono essere riconosciute.

2. Il riconoscimento è disposto, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in via esclusiva, dal Ministro della giustizia con l'iscrizione in apposito registro presso il Ministero della giustizia.

3. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività già riservate dalla normativa vigente ai professionisti iscritti in ordini.

Art. 10.

(Natura delle associazioni)

1. Le associazioni riconosciute di cui all'articolo 9 sono di natura privata, sono costituite su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli associati, previa le necessarie verifiche, un attestato relativo:

- a) al possesso dei requisiti professionali;
- b) all'aggiornamento professionale;
- c) al rispetto delle regole etiche di cui all'articolo 12 nello svolgimento dell'attività professionale.

2. Le associazioni di categoria sono strutturate ed articolate su base territoriale tenuto conto delle specifiche necessità delle singole categorie, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge e dai rispettivi statuti.

Art. 11.

*(Delga al Governo
in materia di associazioni e di ordini)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste all'articolo 59, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il riconoscimento e la relativa organizzazione delle associazioni nonché gli ordinamenti di categoria in conformità alla presente legge.

2. La disciplina di cui al comma 1 è adottata sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel rispetto degli articoli 4, 33, 35, 41 e 117 della Costituzione, prevedere il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative e da ordinamenti di categoria;

b) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento, individuando le soglie di rilevanza, soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della attività ed escludendo che possa essere considerata professione riconosciuta un'attività che riguardi prestazioni regolamentate o tipiche delle professioni di interesse generale;

c) prevedere, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 4, per le professioni regolamentate, l'istituzione di ordini e favorire, per le professioni che non incidono su interessi meritevoli di specifica tutela, l'organizzazione in associazioni;

d) prevedere ai sensi dell'articolo 9, comma 2, che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e il settore economico di riferimento della professione, acquisito il parere obbligatorio del CNEL;

e) prevedere, altresì, che la vigilanza sull'esercizio della professione spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi ed il settore economico di riferimento della professione mentre quella sugli ordini e sulle associazioni di cui agli articoli 4 e 9 spetti al Ministero della giustizia, che effettua periodiche verifiche;

f) prevedere che ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia svolga, anche sentendo i soggetti interessati, un'istruttoria in modo da:

1) accertare i requisiti per il riconoscimento delle professioni nonché la loro organizzazione in ordini ovvero in associazioni;

2) accertare il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 12 da parte delle associazioni che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 54;

3) accertare il possesso dei requisiti previsti dal regime transitorio stabilito ai sensi dell'articolo 58;

4) verificare la permanenza dei requisiti di cui alla presente lettera;

5) acquisire il parere obbligatorio del CNEL, il concerto con i competenti Ministeri e sentite, ove ritenuto necessario, i sindacati di professionisti e le associazioni dei gruppi, anche se non ancora riconosciute.

Art. 12.

(Requisiti delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 9 il Governo, con i decreti di cui all'articolo 11, è delegato a stabilire i requisiti e le condizioni richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 54 e ai professionisti per l'iscrizione negli elenchi tenuti dalle associazioni ai sensi del comma 4 del presente articolo, nonché per l'ottenimento dell'attestato

di cui all'articolo 10, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione:

1) che preveda espressamente come scopo quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli associati verso la collettività;

2) che garantisca un ordinamento interno a base democratica;

3) che escluda ogni fine di lucro e preveda attività che comunque siano compatibili con le finalità della presente legge;

4) che determini l'ambito della professione;

5) che preveda l'elaborazione e l'adozione di regole etiche da sottoporre al Ministero della giustizia per l'approvazione, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 24;

b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'associazione, e per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare delle regole etiche di cui alla lettera a);

c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato di cui all'articolo 10.

2. I criteri di cui al presente articolo e la loro persistenza sono oggetto di periodica valutazione da parte del Ministero della giustizia ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 54.

3. Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo determina la cancellazione dell'associazione dal registro di cui all'articolo 54, con conseguente inibizione per gli associati ad utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

4. Il professionista associato si iscrive all'elenco dell'associazione del luogo ove ha il suo domicilio professionale o la sua residenza in base allo statuto dell'associazione.

Art. 13.

(Unioni ordinistiche)

1. Gli iscritti, al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali, possono costituire unioni ordinistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'unione ordinistica è costituita fra coloro che esercitano la medesima professione ed ha adeguata diffusione e rappresentanza territoriale;

b) lo statuto dell'unione ordinistica prevede come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale specialistico dei suoi componenti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio di attestati di competenza professionale;

d) l'unione ordinistica opera nel rispetto di quanto previsto negli ordinamenti della categoria a cui appartengono i componenti;

e) lo statuto prevede una disciplina degli organi dell'unione su base democratica ed esclude, espressamente, ogni attività di cui all'articolo 2195 del codice civile;

f) l'unione ordinistica si dota di strutture organizzative idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale ed il relativo aggiornamento professionale nonché la loro verifica;

g) le unioni comunicano all'ordine il possesso dei medesimi requisiti richiesti alle associazioni ai sensi del comma 12 ai fini della vigilanza.

2. I professionisti possono pubblicizzare, nelle forme e con le modalità disciplinate dal codice deontologico di cui all'articolo 21, la propria appartenenza ad un'unione or-

dinistica di cui al presente articolo nonché la propria partecipazione alle attività formative dell'unione ordinistica.

3. Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei requisiti di cui al comma 1 è inibita al professionista la pubblicizzazione della propria appartenenza all'unione ordinistica.

Art. 14.

(Natura degli ordini)

1. I professionisti che esercitano una professione di interesse generale sono organizzati in ordini aventi soggettività giuridica. Gli ordini hanno compiti di rappresentanza istituzionale.

2. Gli iscritti ad un ordine possono organizzarsi in unioni ordinistiche ai sensi dell'articolo 13 e in sindacati che hanno funzioni di rappresentanza dei propri membri.

3. Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici.

4. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, nonché la normativa in materia di contabilità pubblica.

5. Gli ordini non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

6. Gli ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria.

Art. 15.

(Competenze)

1. L'ordine si articola in:

a) ordini locali, alternativamente ordini provinciali o circoscrizionali, a seconda delle previsioni contenute nell'ordinamento di categoria, i cui organi sono:

1) il presidente locale;

2) il consiglio locale;
3) l'assemblea locale;
4) il collegio locale dei revisori dei conti;

b) federazione regionale degli ordini locali, non istituibile per le categorie che prevedano una organizzazione esclusivamente a livello regionale e nazionale, i cui organi sono:

1) il presidente regionale;
2) il consiglio regionale;
3) l'assemblea regionale;
4) il collegio regionale dei revisori dei conti;

c) ordini di livello nazionale, i cui organi sono:

1) il presidente nazionale;
2) il consiglio nazionale;
3) l'assemblea nazionale;
4) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli ordini sono competenti nelle seguenti materie:

a) tenuta e aggiornamento degli albi;
b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
c) deontologia professionale;
d) pubblicità professionale;
e) certificazione della qualificazione professionale;
f) misura, nel rispetto del bilancio preventivo, degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi nazionali, regionali e locali;
g) tirocinio, formazione e aggiornamento professionale;
h) accreditamento dei percorsi formativi;
i) monitoraggio del mercato delle prestazioni professionali;
l) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;
m) vigilanza sul corretto esercizio della professione e conseguente esercizio del potere disciplinare sugli iscritti;

n) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;

o) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni;

p) conciliazione fra gli iscritti e i clienti, in materia di compensi;

q) vigilanza sulle unioni ordinistiche;

r) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal consiglio nazionale.

3. I consigli nazionali, i coordinamenti regionali ed i consigli locali dell'ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Con l'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente legge e di disciplina degli ordinamenti di categoria sono abrogate tutte le norme esistenti che disciplinano la medesima categoria.

Art. 16.

*(Controllo e vigilanza sugli atti degli ordini.
Scioglimento degli organi nazionali, regionali e locali)*

1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli ordini è affidata al Ministero della giustizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti sono inviate, entro quindici giorni dalla loro approvazione, al Ministro della giustizia che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro un mese dal ricevimento. In caso contrario il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 5.

3. I provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed agli sbocchi professionali sono altresì notificati al Ministero dell'u-

niversità e della ricerca che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro un mese dal ricevimento. In caso contrario i provvedimenti si intendono adottati e acquistano efficacia.

4. I decreti legislativi di cui all'articolo 59 stabiliscono eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza di altri Ministeri, di concerto con il Ministero della giustizia, in relazione alla specificità delle singole professioni.

5. Il consiglio nazionale dell'ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.

6. Con il decreto di cui al comma 5 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

7. I coordinamenti regionali ed i consigli locali degli ordini possono essere sciolti con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del consiglio nazionale dell'ordine, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.

8. Con il decreto di cui al comma 7 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

9. Il consiglio nazionale esercita funzioni di coordinamento degli ordini locali e delle federazioni regionali.

10. La regione, con apposito provvedimento e limitatamente alle funzioni delle federazioni regionali che incidano su compiti loro delegati dall'Amministrazione regionale, può disporre norme di vigilanza sulle federazioni regionali nel rispetto delle disposizioni di legge e interne di categoria che impongono i controlli e la vigilanza.

11. In caso di sopravvenuta inesistenza della professione, il Ministro della giustizia provvede con apposito decreto allo scioglimento dell'ordine ed alla nomina di un commissario che provvede all'estinzione dello stesso.

Art. 17.

(Accesso all'esercizio delle professioni)

1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, fatto salvo, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di interesse generale.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 59 possono tuttavia prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono esercitare particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l'accesso professionale si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

3. Gli ordinamenti di categoria possono prevedere l'istituzione di apposite scuole di formazione, ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali l'ordine può, nel rispetto delle direttive del consiglio nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e partecipazioni di università, di amministrazioni pubbliche, di istituti di formazione, di casse di previdenza, di sindacati e di unioni ordinarie, scuole di alta formazione, anche a livello europeo, per gli iscritti e i tirocinanti e corsi di preparazione agli esami di Stato.

Art. 18.

(Esame di Stato)

1. La disciplina dell'esame di Stato garantisce l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.

2. Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che vi sia un'adeguata partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali,

fermo restando che non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, siano designati dall'ordine locale tra gli iscritti.

Art. 19.

(Tirocinio)

1. Lo svolgimento dell'attività professionale è preceduto da un adeguato tirocinio professionale.

2. Il tirocinio si conforma a criteri che garantiscono l'effettività dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.

3. Per l'ammissione all'esame di Stato gli ordinamenti di categoria stabiliscono le condizioni ed i requisiti del tirocinio professionale sulla base dei seguenti criteri e principi:

a) acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;

b) durata non superiore a tre anni;

c) svolgimento sotto la responsabilità di un iscritto all'albo anche se effettuato presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;

d) svolgimento anche parziale nel corso degli studi ovvero mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato o all'estero alle condizioni di cui alla lettera *c)*;

e) necessità di un equo compenso che è corrisposto a chi svolge il tirocinio, commisurato all'effettivo apporto del tirocinante.

4. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.

Art. 20.

(Aggiornamento professionale permanente)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 3, in materia di scuole di formazione per gli iscritti, gli ordini curano l'aggiornamento periodico degli iscritti.

2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri di realizzazione e validazione per l'aggiornamento professionale obbligatorio permanente degli iscritti. Sulla base di tali criteri e nel rispetto del principio della libera concorrenza, ordini, sindacati, casse di previdenza, università e soggetti privati possono promuovere e organizzare, anche mediante la costituzione di adeguate strutture, seminari e corsi di aggiornamento professionale obbligatorio permanente degli iscritti.

3. In ogni caso l'organizzazione dei seminari e dei corsi da parte degli ordini non costituisce esercizio di attività commerciale.

4. La formazione e l'aggiornamento professionale possono essere indirizzate, coordinate e sostenute anche con disposizioni di leggi regionali.

Art. 21.

(Codici deontologici)

1. Gli ordini emanano un codice deontologico valido per tutti gli iscritti. Gli organi nazionali e territoriali del medesimo ordine elaborano le regole ritenute idonee a garantire il corretto esercizio della professione nonché il decoro e il prestigio della stessa secondo i principi dettati dalla presente legge e da ciascun ordinamento di categoria.

2. Il codice deontologico di cui al comma 1 è proposto dal consiglio nazionale dell'ordine all'assemblea degli ordini locali la quale esprime un parere obbligatorio non vincolante. Il testo del codice, acquisito il parere dell'assemblea degli ordini locali, è approvato dal consiglio nazionale dell'ordine ed

è dallo stesso inviato, entro quindici giorni dall'approvazione, al Ministero della giustizia ed eventualmente agli altri Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 16, comma 4. Il Ministro della giustizia, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti, può formulare eventuali osservazioni e richiederne il riesame entro un mese. In tal caso l'entrata in vigore del codice rimane sospesa fino a quando pervengano al suddetto Ministro i chiarimenti richiesti. Trascorso un ulteriore termine di un mese, il codice deontologico entra definitivamente in vigore.

3. Presso il Ministero della giustizia è istituito un registro con l'elenco dei codici deontologici in vigore.

4. In sede di prima applicazione della presente legge i consigli nazionali degli ordini di cui all'allegato A alla presente legge propongono all'approvazione dell'assemblea, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi che disciplinano gli ordinamenti di categoria ai sensi degli articoli 11 e 59, il codice deontologico di cui al comma 1.

5. Nel caso in cui il consiglio nazionale dell'ordine abbia funzione di giudice speciale, in quanto operante prima del 1° gennaio 1948, il codice deontologico è approvato dal consiglio nazionale medesimo, il quale, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è tenuto ad inviarlo al Ministero della giustizia ai soli fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 3.

Art. 22.

(Tariffe)

1. Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile.

2. Il professionista rende nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni

utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento.

3. Per le professioni di interesse generale si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua i compensi rapportati al costo ed al valore medio della prestazione professionale.

5. Per le professioni di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2233 del codice civile, le tariffe sono stabilite, nell'interesse generale, con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi consigli nazionali, sentito il Consiglio di Stato.

6. Le tariffe sono inderogabili e prevedono livelli massimi nonché, a pena di nullità, livelli minimi, salvo contraria previsione contenuta nell'ordinamento di categoria.

7. Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali, settori ovvero materie determinati.

Art. 23.

(Pubblicità)

1. L'esercizio della professione, in qualunque modo e forma, può essere oggetto di pubblicità informativa e non comparativa.

2. Non è consentita la pubblicità delle attività professionali se non nelle forme previste dalla presente legge come specificate dagli ordinamenti di categoria e dagli statuti delle associazioni, in particolare dai codici deontologici di cui all'articolo 21 e dalle norme etiche di cui all'articolo 12.

Art. 24.

(Assicurazione obbligatoria)

1. Il professionista rende noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata

per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

2. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni stabiliscono i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale.

3. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni sono informati ai principi e criteri direttivi in materia di assicurazione professionale fissati al comma 4.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di assicurazione obbligatoria dell'attività professionale con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il professionista stipuli in forma individuale o collettiva idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori;

b) prevedere in via prioritaria il ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione assuma le deliberazioni necessarie per l'attuazione di tale obbligo;

c) prevedere in ogni caso una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quello che riguarda la fase di avvio dell'attività professionale.

5. I codici deontologici, per gli ordini, e le norme etiche, per le associazioni, prevedono le conseguenze disciplinari della mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui al comma 1.

6. Non possono essere previste conseguenze disciplinari nel caso in cui i consigli nazionali di ordini o associazioni non abbiano sottoscritto una polizza collettiva, con i termini e le caratteristiche di cui al comma 2, ovvero non abbiano sottoscritto convenzioni con una o più compagnie d'assicurazione che consentano al singolo professionista la stipula-

zione di una polizza individuale, con i termini e le caratteristiche di cui al comma 2 e con costi pattuiti a livello nazionale.

7. Le polizze, nel rispetto dei termini minimi di copertura e delle caratteristiche essenziali stabiliti dagli ordinamenti di categoria e dagli statuti delle associazioni ai sensi del comma 2, possono essere negoziate, per i propri iscritti o associati, anche da sindacati e organizzazioni ed enti previdenziali privati.

Art. 25.

(Organizzazione degli ordini)

1. Gli ordini si organizzano mediante loro statuti, in conformità alla presente legge e alle leggi che disciplinano l'accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti ed attività tipiche per le varie professionalità in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso formativo.

2. Gli ordini disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l'esercizio delle proprie competenze, nel rispetto altresì dell'articolo 30 della presente legge.

Art. 26.

(Funzioni degli organi nazionali dell'ordine)

1. L'ordinamento di categoria disciplina gli organi nazionali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), in osservanza dei seguenti principi:

a) il presidente nazionale rappresenta l'ordine in tutte le sedi istituzionali e presiede il consiglio nazionale;

b) il consiglio nazionale è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo. Il consiglio nazionale è eletto dall'assemblea degli ordini territoriali ogni quattro anni. Il mandato dei consiglieri può

essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio nazionale elegge il presidente, che ha la rappresentanza legale del consiglio medesimo, e le altre cariche a livello nazionale di cui all'articolo 28, comma 2, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del consiglio stesso. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con altre cariche in federazioni regionali e ordini locali, nonché con cariche in enti di previdenza professionali, sindacati e cariche elettive regionali, nazionali e internazionali. La carica di consigliere nazionale è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica e la possibilità per gli ordinamenti di categoria di prevedere indennità di carica al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico. Spettano al consiglio nazionale i seguenti compiti:

1) garantire il rispetto dei principi della presente legge;

2) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;

3) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dall'ordine locale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1° gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione, e altresì giudicare sui reclami presentati avverso i risultati delle elezioni, in conformità con i singoli ordinamenti;

4) esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento delle articolazioni territoriali degli ordini;

5) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi di carattere nazionale e internazionale;

6) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

7) determinare, sulla base di bilanci di previsione sottoposti al parere obbligatorio

non vincolante dell'assemblea nazionale, la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla normativa vigente che è corrisposto dall'ordine locale in ragione del numero degli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

8) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria, dopo aver acquisito in merito il parere obbligatorio non vincolante dell'assemblea nazionale;

9) validare la formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatorio;

10) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei propri compiti;

c) l'assemblea nazionale è composta da un delegato per ciascun ordine locale, funziona ed esprime pareri obbligatori non vincolanti con le modalità previste dai singoli ordinamenti di categoria ed ha le seguenti funzioni:

1) esprimere parere obbligatorio non vincolante sui bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal consiglio nazionale;

2) nominare il collegio dei revisori dei conti ai sensi della lettera d);

3) esprimere parere obbligatorio non vincolante sulla proposta di statuto della categoria di cui all'articolo 25, sui codici deontologici di cui all'articolo 21 e sui regolamenti e loro modifiche;

4) esprimere parere obbligatorio non vincolante in merito a richieste, argomenti posti all'ordine del giorno su richiesta di un numero qualificato di presidenti di ordini fissato da ciascun ordinamento di categoria ovvero sottoposti dal consiglio nazionale;

d) il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica tre anni e sono iscritti all'elenco dei revisori dei conti; due membri effettivi e uno supplente sono eletti dall'assemblea nazionale e un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Mini-

stro della giustizia. Il mandato dei singoli revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della normativa vigente e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza del bilancio. Il compenso dei revisori è stabilito all'atto della nomina.

Art. 27.

(Federazioni regionali)

1. Gli ordini che non sono organizzati su base esclusivamente regionale o nazionale istituiscono le federazioni regionali degli ordini locali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), con funzione esclusiva di interlocuzione con le regioni e le articolazioni regionali degli enti statali o organismi nazionali.

2. L'ordinamento di categoria disciplina le federazioni regionali in osservanza dei seguenti principi:

a) il presidente regionale è eletto con le stesse modalità ed ha le stesse funzioni del presidente nazionale, opera a livello regionale ed ha la rappresentanza legale della federazione regionale;

b) il consiglio regionale è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli ordini locali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo, ed è eletto dai consigli degli ordini locali ogni tre anni. Il mandato dei consiglieri regionali può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La carica di consigliere regionale o presidente è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese. Al consiglio regionale spettano i seguenti compiti:

1) rappresentare i consigli locali dell'ordine nei rapporti con gli organi politici e

amministrativi della regione e con gli enti amministrativi regionali su questioni che interessano l'esercizio della professione e assumere iniziative, sulle medesime questioni, presso qualsiasi organismo a livello regionale;

2) nominare altre cariche in seno al consiglio regionale medesimo;

3) delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del consiglio regionale stesso;

4) approvare i bilanci di previsione dopo che siano stati sottoposti a parere obbligatorio non vincolante dell'assemblea regionale; determinare, sulla base dei bilanci medesimi, la misura del contributo annuale degli ordini locali, per la copertura delle spese di funzionamento, nonché provvedere alla riscossione del contributo stesso;

5) formulare pareri non vincolanti a favore dei consigli locali dell'ordine e del consiglio nazionale;

6) costituire commissioni di studio, compiere indagini ed altre attività anche su richiesta della pubblica amministrazione;

7) promuovere e coordinare sul piano regionale, di concerto con gli ordini locali, le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti;

8) formulare pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali o articolazioni regionali di organismi nazionali;

c) l'assemblea regionale è composta da un delegato per ciascun ordine locale ed esprime pareri obbligatori non vincolanti sulle funzioni previste dall'articolo 26, comma 1, lettera *c)*, numeri 1), 2) e 4), nel proprio ambito di competenza. Funziona ed esprime pareri, con le modalità previste dai singoli ordinamenti di categoria, riferiti all'ambito regionale;

d) il collegio regionale dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea regionale in numero di due effettivi e uno supplente e dalla regione in numero di uno effettivo e uno supplente. I suddetti membri durano in ca-

rica tre anni e sono iscritti all'elenco dei revisori dei conti. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive e il loro compenso è stabilito all'atto della nomina. Il collegio regionale dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della normativa vigente e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consiglio regionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza del bilancio del coordinamento regionale. Con disposizioni di legge regionale possono essere attribuite al coordinamento regionale particolari funzioni. L'assemblea regionale può incaricare, in deroga alla presente lettera, un revisore unico in alternativa al collegio regionale dei revisori dei conti e con le stesse funzioni del medesimo.

Art. 28.

(Funzioni degli organi degli ordini locali)

1. L'ordinamento di categoria disciplina l'ordine locale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a*), in osservanza dei seguenti principi:

a) l'assemblea locale, di cui fanno parte gli iscritti all'albo, elegge il consiglio locale e il collegio locale dei revisori dei conti o il revisore unico ai sensi della lettera *d*); approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'ordine locale; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal consiglio locale o richiesti da un numero di iscritti qualificato stabilito da ciascun ordinamento di categoria; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria; funziona e delibera secondo le modalità previste da ciascun ordinamento di categoria;

b) il consiglio locale è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti. È eletto dall'assemblea locale ogni tre anni. Il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte

consecutive dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio locale elegge il presidente e le altre cariche a livello locale di cui al comma 2 e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio. Il consiglio locale:

1) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

2) formula le proposte e i pareri nei confronti degli organi interni di livello nazionale e regionale ove esistenti;

3) provvede all'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, al controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

4) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

5) cura l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;

6) autorizza il presidente del consiglio locale a promuovere o resistere alle liti, con l'eventuale potere di conciliare e transigere;

7) vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e svolge l'azione disciplinare;

8) determina, sulla base di bilanci di previsione approvati dall'assemblea locale, e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;

9) promuove e realizza la formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatorio;

10) formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali;

11) nomina il delegato alle assemblee nazionali e regionali;

12) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al consiglio nazionale e ai consigli regionali e svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente e dallo statuto;

c) il presidente locale ha, a livello locale, le stesse funzioni del presidente nazionale ed ha la rappresentanza legale dell'ordine locale;

d) il collegio locale dei revisori dei conti è composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da un numero di membri compreso tra uno e tre nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti ed è eletto dall'assemblea ogni tre anni. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. Il collegio locale dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della normativa vigente e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consiglio locale dell'ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza del bilancio. Il compenso dei revisori è stabilito all'atto della nomina. L'assemblea locale può incaricare, in alternativa al collegio locale dei revisori dei conti, un revisore unico con le stesse funzioni del collegio medesimo.

2. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti possono prevedere altre cariche a livello nazionale, regionale o locale.

Art. 29.

(Sistemi elettorali)

1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 25, i quali garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti e la tutela delle minoranze, e stabiliscono la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del consiglio nazionale dell'ordine e previa approvazione del consiglio medesimo, sentito il parere dell'assemblea nazionale dell'ordine, è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello sta-

tuto dell'ordine di cui all'articolo 25, un regolamento elettorale a livello nazionale, regionale e locale nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

Art. 30.

(Potestà statutaria e regolamentare)

1. Lo statuto dell'ordine di cui all'articolo 25 è sottoposto al parere obbligatorio non vincolante dell'assemblea nazionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi che disciplinano gli ordinamenti di categoria ai sensi degli articoli 11 e 59.

2. Il testo dello statuto approvato dal consiglio nazionale successivamente al parere obbligatorio dell'assemblea nazionale è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le disposizioni della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale. Ogni modifica dello statuto è attuata con le medesime regole di approvazione e adozione.

3. L'ordinamento di categoria disciplina i principi dello statuto. Il consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1, a indire le elezioni dei nuovi organi statutari.

4. I regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle competenze attribuite agli ordini professionali dalla presente legge, di cui all'articolo 25, comma 2, sono sottoposti al preventivo parere obbligatorio non vincolante dell'assemblea nazionale.

5. I regolamenti di cui al comma 4, approvati dal consiglio nazionale, sono trasmessi al Ministro della giustizia che li adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le disposizioni della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale.

6. Qualsiasi provvedimento approvato dal consiglio nazionale o dall'assemblea nazionale dell'ordine e adottato con decreto del Ministro della giustizia vincola gli iscritti all'ordine medesimo.

7. I consigli locali dell'ordine comunicano periodicamente al consiglio nazionale i dati relativi alla tenuta dell'albo e le altre informazioni richieste.

Art. 31.

(Azione disciplinare e procedimento)

1. L'azione disciplinare è svolta dal consiglio locale dell'ordine nel cui albo è iscritto il professionista o nel cui territorio è commesso il fatto.

2. Il consiglio locale, primo interessato ai sensi del comma 1, inizia d'ufficio il procedimento su segnalazione del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.

3. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al consiglio locale dell'ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto, nonché degli sviluppi processuali successivi.

4. Nell'ambito del procedimento disciplinare è assicurata la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti nonché la motivazione e la pubblicità dei provvedimenti.

5. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto.

6. Ciascun ordinamento di categoria disciplina il procedimento disciplinare sulla base dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e comunque nel rispetto dei seguenti principi:

- a) contestazione degli addebiti;
- b) diritto di difesa;
- c) facoltà dell'esponente di partecipare al procedimento.

7. Al procedimento non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. All'iscritto è in ogni caso assicurato il diritto:

a) di conoscere le violazioni che gli sono contestate;

b) di prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo;

c) di nominare come difensore un avvocato ovvero un collega della propria categoria;

d) di presentare memorie;

e) di essere personalmente sentito dalla commissione disciplinare.

9. Il procedimento si conclude a pena di decadenza entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione cautelare del procedimento espressamente previste dall'ordinamento di categoria ai sensi del comma 6.

10. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'ordine locale è ammesso ricorso al consiglio nazionale, salvo che l'ordinamento di categoria non preveda impugnazione innanzi a diversa autorità.

Art. 32.

(Sanzioni disciplinari)

1. L'iscritto:

a) rispetta le leggi ed il codice deontologico di cui all'articolo 21;

b) si comporta in modo conforme alla dignità ed al decoro professionale;

c) cura l'aggiornamento permanente della formazione professionale.

2. Quando siano violate le disposizioni del comma 1 sono irrogate le sanzioni disciplinari.

3. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione. Non sono

ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla presente legge.

4. Le sanzioni disciplinari sono:

a) avvertimento: consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

b) censura: consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;

c) sospensione: consiste nella inibizione all'esercizio della professione per un massimo di due anni;

d) radiazione: consiste nella cancellazione dall'albo.

5. L'ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure per le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione. In ogni caso la sospensione cautelare non può avere durata superiore ad un anno.

6. Il professionista radiato può chiedere di essere reinscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.

Art. 33.

(Responsabilità delle società ra professionisti)

1. Le società tra professionisti, nonché le società e associazioni professionistiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b)* e *d)*, rispondono delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio della professione in forma individuale.

2. La responsabilità disciplinare del soggetto collettivo, nel caso dei soggetti collettivi costituiti da professionisti, di cui al comma 1, concorre con quella del socio, se la violazione commessa è ricollegabile a direttive impartite dal soggetto collettivo medesimo.

3. La responsabilità disciplinare dei soggetti collettivi di cui al comma 1 concorre con quella del socio che riveste funzioni di

amministratore o di direttore ovvero esercita, anche di fatto, la gestione o il controllo del soggetto collettivo stesso, se la violazione è stata commessa nel suo interesse.

4. Nel caso di soggetti collettivi di cui al comma 1, costituiti da professionisti appartenenti a categorie diverse, la cancellazione da uno degli albi nei quali il soggetto è iscritto è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.

Art. 34.

(Requisiti per l'iscrizione negli albi e cause di incompatibilità)

1. Costituiscono cause ostative all'iscrizione negli albi professionali:

a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore ai tre anni, ovvero l'interdizione dalla professione per uguale durata;

b) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei casi previsti dall'articolo 222 del codice penale oppure l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro, o ad una casa di cura o di custodia.

2. Per l'esercizio della professione intellettuale ciascun ordinamento di categoria prevede specifiche fattispecie di incompatibilità.

3. Ferme le disposizioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, l'esercizio della professione è incompatibile con l'assunzione delle cariche di presidente e assessore regionale nonché con l'assunzione dell'incarico di componente le Autorità di garanzia.

CAPO III

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
REGOLAMENTATE IN FORMA
COLLETTIVA

Art. 35.

*(Esercizio delle professioni regolamentate
in forma societaria)*

1. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione di interesse generale è costituita secondo il tipo della «società tra professionisti».

2. La società tra professionisti iscritti è regolata dalle norme del presente capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al libro V, titolo V, capo III, del codice civile. La società tra professionisti alla quale partecipano anche soggetti non esercenti la professione regolamentata è disciplinata dall'articolo 40.

3. La società di cui al comma 1 è iscritta nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti istituita ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nel registro delle imprese. L'iscrizione ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile ed è eseguita secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

4. La società tra iscritti non è soggetta a fallimento ed alle altre disposizioni che regolano le procedure concorsuali.

5. Ove consentito dagli ordinamenti di categoria, la società che ha per oggetto l'esercizio di una o più professioni regolamentate è iscritta in una sezione speciale degli albi e alla stessa si applicano gli ordinamenti delle categorie a cui appartengono i soci iscritti.

6. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono il regime di incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti iscritti

agli albi alla società di cui al comma 5. In ogni caso, le prestazioni professionali che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto della società costituita dagli iscritti appartenenti alla medesima categoria.

7. È fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, relativamente alla disciplina delle società tra avvocati.

Art. 36.

(Incarico e prestazione professionale)

1. L'incarico professionale, conferito alla società, può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.

2. L'incarico professionale è conferito alla società tra professionisti che, prima della conclusione del contratto, informa il cliente del nome, dei titoli e delle qualifiche professionali dei soci iscritti, in possesso dei requisiti legali per l'esercizio dell'attività professionale richiesta, ai quali può essere affidata con esclusione di altri soci l'esecuzione della prestazione professionale.

3. Il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci iscritti tra quelli indicati al comma 2 per l'esecuzione dell'incarico. In difetto di scelta la società, prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione professionale richiesta, comunica al cliente il nome di uno o più soci incaricati tra quelli di cui al comma 2.

4. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente risultano da atto scritto.

Art. 37.

(Responsabilità)

1. Il socio iscritto o i soci iscritti incaricati, sono personalmente e illimitatamente responsabili, in solido con la società tra professionisti, per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. È esclusa la responsabilità degli altri soci iscritti.

2. In difetto delle comunicazioni previste dall'articolo 36, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci iscritti, sono altresì responsabili solidalmente ed illimitatamente i soci amministratori iscritti.

3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono la società con il suo patrimonio e tutti i soci amministratori iscritti, con esclusione della responsabilità degli altri soci iscritti.

4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio iscritto o dei soci iscritti incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili i quali possono intervenire in giudizio e possono impugnare la sentenza.

Art. 38.

(Rapporti con gli ordini professionali)

1. Le società tra professionisti sono iscritte in una sezione speciale degli albi professionali concernenti l'esercizio delle relative professioni interessate.

2. In presenza di articolazioni territoriali degli ordini professionali, l'ordine professionale competente è quello individuato dalla sede della società.

3. La mancata iscrizione della società impedisce alla società ed ai soci lo svolgimento dell'attività professionale.

4. Per i soci iscritti l'esecuzione dell'incarico professionale resta comunque subordi-

nata all'iscrizione all'albo professionale al quale sono iscritti per legge tutti gli esercenti la medesima professione.

5. Nei confronti delle società e dei soci iscritti si applicano gli ordinamenti professionali che stabiliscono eventuali incompatibilità con riguardo alla partecipazione dei professionisti alla società tra professionisti. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci iscritti e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti di categoria.

Art. 39.

(Società multiprofessionali)

1. Possono essere soci della società tra professionisti anche iscritti non esercenti la medesima professione regolamentata. In tale caso la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune delle professioni dei soci iscritti, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria.

2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle della società tra iscritti.

3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno o più soci abilitati all'esercizio di tale professione.

4. I singoli ordinamenti di categoria possono porre limitazioni o divieti alla partecipazione alle società multiprofessionali.

Art. 40.

(Società partecipate da soci non professionisti)

1. Alle società tra professionisti iscritti di cui al presente capo possono partecipare:

- a) associati;

b) soggetti non liberi professionisti, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. I soci iscritti in ogni caso rappresentano la maggioranza numerica e di diritti di voto. L'attività professionale può essere svolta solo dai soci iscritti e associati, ciascuno per le rispettive competenze.

3. Le società tra professionisti alle quali partecipano soci non liberi professionisti possono essere costituite secondo i tipi societari regolati dal libro V, titolo V, capi IV e seguenti, del codice civile:

a) in ogni caso, per le professioni di cui ai numeri 2, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 21, 22 e 26 dell'allegato alla presente legge;

b) per le altre professioni di cui al medesimo allegato, ove i decreti legislativi di cui all'articolo 59, comma 1, lo consentano;

4. In ogni caso, in tali società, la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto sono detenuti da iscritti e per lo scioglimento dell'attività professionale si applicano le condizioni di cui al comma 2. Inoltre, gli iscritti detengono direttamente, economicamente e giuridicamente il controllo della società.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 59, anche in considerazione della specifica natura delle diverse attività professionali, possono introdurre particolari vincoli o divieti al possesso o al trasferimento delle partecipazioni sociali ovvero consentire che analoghe previsioni siano contenute negli statuti sociali.

6. In tutti gli atti e i documenti della società e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non liberi professionisti indicano, accanto al proprio nome, la qualifica di «socio non professionista», salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.

7. La società risponde delle violazioni dell'ordinamento di categoria ovvero della presente legge commesse dal socio non professionista.

Art. 41.

(Costituzione della società e oggetto sociale)

1. La costituzione della società avviene, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o per atto pubblico.

2. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 59 sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle società e per la loro iscrizione nell'albo professionale, valevoli per tutte le professioni ovvero per le singole professioni.

3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione o delle professioni, in caso di società multiprofessionali, dei propri soci.

4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

5. La società tra professionisti agisce sotto una ragione sociale costituita anche dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», con l'indicazione «società tra professionisti in nome collettivo», in forma abbreviata «stpnc», e con la specificazione dell'attività professionale svolta.

6. In caso di società multiprofessionali la ragione sociale indica altresì il nome ed il titolo professionale di almeno un socio per ciascuna professione e, in sintesi, le attività professionali svolte dalla società.

7. Nel caso della società di cui all'articolo 40 la ragione sociale contiene l'indicazione «società tra professionisti» seguita dall'indicazione della forma giuridica della società, anche in forma abbreviata.

8. Il nome di uno o più professionisti non più soci può essere conservato nella ragione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche anteriormente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia intro-

dotta nella denominazione un'indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.

Art. 42.

(Società di diritto speciale)

1. Il Governo è delegato a riformare le disposizioni che disciplinano i tipi di società per i quali la legge prevede la presenza di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali al fine di assicurare, nel rispetto del modello organizzativo, il necessario coordinamento con la presente legge. In ogni caso, i professionisti sono soggetti ai codici deontologici di cui all'articolo 21.

2. Le riserve stabilite dalla normativa vigente a favore di società tra professionisti disciplinate da leggi speciali si applicano altresì a favore delle società di cui alla presente legge.

Art. 43.

(Modificazioni statutarie)

1. L'atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa previsione statutaria.

2. Nell'albo presso cui la società è iscritta sono annotate le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo ed ogni fatto incidente sull'esercizio dei diritti di voto.

Art. 44.

(Nullità della società)

1. La dichiarazione di nullità della società o la pronuncia di annullamento non pregiudi-

cano l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.

2. La sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l'annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purché professionisti esercenti la medesima professione della società.

3. La nullità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall'annullamento dell'atto costitutivo.

Art. 45.

(Utili e perdite)

1. Lo statuto determina la misura della partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite che, in difetto, si ripartiscono in parti uguali.

2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.

3. Per le società di cui all'articolo 40 una quota degli utili, non superiore al 49 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.

Art. 46.

(Durata)

1. La durata della società è stabilita nell'atto costitutivo.

2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 47.

(Amministrazione)

1. L'amministrazione della società tra professionisti spetta ai soci iscritti e non può essere affidata a terzi.

2. Salva diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Art. 48.

(Soci)

1. È escluso di diritto il socio cancellato o radiato dall'albo professionale con provvedimento definitivo.

2. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.

3. Le società tra professionisti possono essere a loro volta soci di società tra professionisti nel rispetto delle medesime condizioni previste per i soci non professionisti dall'articolo 40.

Art. 49.

(Scioglimento)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 59 possono prevedere ulteriori cause di scioglimento.

3. Possono essere nominati liquidatori solo soci professionisti.

Art. 50.

(Responsabilità del professionista e della società)

1. Il professionista incaricato è responsabile dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile.

2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio o i soci incaricati della prestazione per gli eventuali danni subiti da terzi in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.

Art. 51.

(Subentro di nuovi soci)

1. Le quote di partecipazione alla società tra professionisti possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.

2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci liquidano la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con uno o più eredi in possesso dei requisiti professionali oppure, in assenza di tali requisiti, verificate le condizioni previste all'articolo 40, e questi vi acconsentano.

3. La quota del socio non libero professionista può essere ceduta con il consenso dei soci iscritti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto.

CAPO IV

NORME COMUNI

Art. 52.

(Compensi, norme previdenziali e fiscali)

1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.

2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

3. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio

1996, n. 103, esercitano i compiti statuari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione in posizione di indipendenza e autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali sono private e garantiscono l'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari.

4. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di specifica previsione negli ordinamenti di riferimento, i redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta dai soggetti che sono tenuti a contribuzione nei confronti dell'ente di categoria.

5. Quando è consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma associativa o societaria, i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente previdenziale di categoria a cui ciascun iscritto fa riferimento in forza dell'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo di cui al primo periodo è versato *pro quota* ai rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti.

6. Quando è consentito l'esercizio della professione in forma societaria ai sensi dell'articolo 40, comma 3, i redditi di qualsiasi natura attribuiti dalla società ai professionisti sono in ogni caso assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente previdenziale di categoria a cui ciascun professionista fa riferimento.

7. Nelle fattispecie di cui al comma 6, l'eventuale contribuzione integrativa o parametrata al volume d'affari si applica all'intero volume d'affari prodotto dalla società ed è versata proporzionalmente alla partecipazione alla cassa di riferimento di ciascun socio professionista.

8. Nel caso di soggetti collettivi o società multiprofessionali, il contributo parametrato al volume d'affari è corrisposto da ciascun socio professionista in proporzione al volume d'affari dallo stesso realizzato in base ai mandati ricevuti ai sensi dei commi 1 e 2.

9. Al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti di cui alla presente legge con i decreti di cui all'articolo 59, sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento alle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 9.

10. Ai redditi di lavoro autonomo prodotti dai professionisti si applicano le disposizioni del titolo I, capo V, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. Il trattamento tributario dei redditi attribuiti ai professionisti e ai non professionisti dalle società di cui all'articolo 40, comma 3, è stabilito con apposito decreto legislativo ai sensi dell'articolo 59 sulla base dei seguenti principi:

- a) natura dell'attività;
- b) regime ordinario della forma giuridica della società;
- c) natura di capitale dei redditi spettanti ai soci non professionisti a fronte del loro conferimento.

12. Ai sensi dell'articolo 40 il Governo è delegato a riformare il trattamento fiscale dei redditi da capitali prodotti dagli enti previdenziali privati delle categorie professionali, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) escludere ogni forma, anche indiretta, di doppia imposizione;
- b) eliminare il prelievo fiscale sulle pensioni erogate dagli enti o, in alternativa, eliminare il prelievo fiscale sui redditi fon-

diari ed sui redditi da capitali prodotti dagli enti.

13. Nel caso in cui un professionista svolga diverse professioni può optare, comunicandolo, per la contribuzione ad una sola cassa, assoggettando ad essa tutti i redditi derivanti da qualsiasi professione esercitata.

Art. 53.

(Società semplici, associazioni professionistiche e associazioni. Norme applicabili)

1. Alle società costituite tra professionisti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), si applicano, opportunamente adattati anche in deroga al codice civile, gli articoli 35, commi 4, 5, 6; l'articolo 36, commi 1, 2 e 3; l'articolo 38; l'articolo 39; l'articolo 40, commi 1, lettera *a*), 2, 5, 6 e 7; l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8; l'articolo 43; l'articolo 44; l'articolo 45, commi 1 e 2; l'articolo 46; l'articolo 47; l'articolo 48; l'articolo 49; l'articolo 50; l'articolo 51; l'articolo 52, nonché i commi 2 e 3, primo periodo, del presente articolo.

2. I professionisti che, muniti dei necessari titoli, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitati o autorizzati, devono integrare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con le persone e coi terzi, la dizione «studio associato» o «associazione professionale» o simili con la qualificazione dell'attività professionale e con il nome e cognome, seguito dai titoli professionali dei membri.

3. L'esercizio associato delle professioni è notificato all'ordine o all'associazione di cui all'articolo 9 di ciascun professionista membro. L'associazione è regolata ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, integrato dalle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Alle associazioni professionistiche costituite ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera *d*), si applicano, opportunamente adattati e in quanto compatibili, l'articolo 35, commi 5 e 6; l'articolo 36, commi 1, 2 e 3; l'articolo 38; l'articolo 39; l'articolo 40, commi 1, lettera *a*), 2, 5, 6 e 7; l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8; l'articolo 43; l'articolo 44; l'articolo 45, commi 1 e 2; l'articolo 46; l'articolo 47; l'articolo 48; l'articolo 49; l'articolo 50; l'articolo 51; l'articolo 52, nonché i commi 2 e 3, primo periodo, del presente articolo.

5. Alle associazioni e ai loro associati si applicano le disposizioni previste agli articoli 4, commi 1 e 4, 5, 6, 7, 15, 16, 19 e 20. Il tirocinio eventualmente previsto dallo statuto delle associazioni, ai fini dell'iscrizione, può essere svolto con appositi contratti di formazione.

6. Alle società tra professionisti partecipanti ad elenchi tenuti da associazioni si applicano le disposizioni previste dagli articoli 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, commi 1 e 2, 49, 50, 51, commi 1 e 2, e 52.

Art. 54.

(Associazioni)

1. Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni.

2. Il registro è istituito con decreto del Ministro della giustizia e contiene:

- a*) i dati identificativi dell'associazione;
- b*) lo statuto e l'insieme delle norme etiche di cui all'articolo 12;
- c*) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

3. Ai sensi dell'articolo 59, il Governo è delegato a stabilire le modalità di tenuta del registro, anche ai fini dell'organizzazione del Ministero della giustizia.

Art. 55.

*(Competenza delle regioni
in materia di professioni)*

1. Oltre alle materie espressamente previste dalla presente legge, le regioni hanno competenza per:

a) il coordinamento e lo sviluppo di accordi tra università, ordini e associazioni volte a favorire l'accesso alle professioni intellettuali;

b) il controllo e la regolamentazione dei diritti economici dei tirocinanti al fine di favorire l'accesso alle professioni intellettuali;

c) i piani di sviluppo delle professioni intellettuali;

d) il sostegno economico alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Art. 56.

*(Rapporti degli ordini, associazioni
ed iscritti con enti ed istituzioni)*

1. Qualsiasi ente locale, istituzione parlamentare, esecutiva, amministrativa o giurisdizionale, nonché ente pubblico comunica qualsiasi incarico o consulenza d'ufficio conferiti a iscritti o associati rispettivamente all'ordine o all'associazione di appartenenza entro due mesi dalla nomina.

2. Il presidente dell'ordine locale, regionale o nazionale rende noto a chi lo richiede qualsiasi incarico o consulenza conferito su istanza di terzi a propri iscritti o a terzi in proprio o dal Consiglio nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 57.

(Collegi professionali)

1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano anche ai «collegi professionali».

2. I collegi professionali, per l'accesso ai quali è prevista la formazione universitaria, assumono la denominazione di «ordini».

CAPO V

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 58.

(Norme transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 59, e comunque nel rispetto dei principi indicati all'articolo 11, il Governo definisce un regime agevolato dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 12 a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla banca dati del CNEL, istituita, ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dal CNEL, che riguardino professioni che abbiano ottenuto il riconoscimento pubblico.

2. In ogni caso, le associazioni di cui al comma 1 si adeguano ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 12 entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro. A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 12 presentano apposita domanda di iscrizione almeno sei mesi prima del termine sopra stabilito.

3. In sede di prima applicazione, ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1 non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equiparato avente valore legale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione. Nel quinquennio di cui al comma 2 possono continuare ad iscriversi alle associazioni di cui al comma 1 i professionisti che svolgono

una professione per il cui esercizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora stato istituito un corso di studi per il conseguimento di un titolo di studio universitario o equiparato avente valore legale.

Art. 59.

(Coordinamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima legge, le norme di coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo in ogni caso si conforma ai principi e criteri direttivi risultanti dalla presente legge e dalle altre leggi speciali in materia di professioni non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie, e tiene comunque conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in materia.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti i consigli nazionali degli ordini professionali che devono ottenere il parere obbligatorio non vincolante dell'assemblea degli ordini locali, alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro due mesi dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo motiva l'adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.

Art. 60.

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale siano raccolte e coordinate le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti con la legislazione vigente in materia di professioni intellettuali apportando esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie.

2. Ai fini dell'elaborazione del testo unico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 59.

Art. 61.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante eventuale adeguamento dei contributi a carico degli iscritti.

Allegato A
(articolo 8)

- 1) agenti di cambio;
- 2) agrotecnici e agrotecnici laureati;
- 3) architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti *iuniores* e pianificatori;
- 4) assistenti sociali specialisti e assistenti sociali;
- 5) attuari e attuari *iuniores*;
- 6) avvocati;
- 7) biologi e biologi *iuniores*;
- 8) chimici e chimici *iuniores*;
- 9) consulenti del lavoro;
- 10) dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari;
- 11) dottori commercialisti;
- 12) farmacisti;
- 13) geologi e geologi *iuniores*;
- 14) geometri e geometri laureati;
- 15) giornalisti;
- 16) infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;
- 17) ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali *iuniores*, ingegneri industriali *iuniores*, ingegneri dell'informazione *iuniores*;
- 18) medici chirurghi, odontoiatri;
- 19) notai;
- 20) ostetriche;
- 21) periti agrari e periti agrari laureati;
- 22) periti industriali e periti industriali laureati;
- 23) psicologi e dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottori in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;
- 24) tecnici di radiologia medica;
- 25) ragionieri;
- 26) spedizionieri doganali;
- 27) veterinari.

